

Allegato 1
**“INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI ATTIVATI IN REGIONE
TOSCANA IN FAVORE DI PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO”**

1. Ambito di applicazione

Le presenti indicazioni operative disciplinano l'attivazione in Regione Toscana di tirocini a favore di persone straniere residenti nel loro paese di origine o comunque fuori dalla Unione Europea ai sensi dell'art. 40 comma 9 lettera a) e comma 10 del DPR 394/1999 in attuazione del D.Lgs. 286/1998 e in coerenza con la normativa regionale in materia di tirocini non curriculari di cui alla L.R. 32/2002 e al Reg. n. 47/2003.

Sono esclusi dall'oggetto delle presenti indicazioni operative i tirocini non curriculari attivati a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 17 quinquies della L.R. 32/2002, ai quali si applica la normativa regionale vigente.

Le presenti indicazioni definiscono le procedure operative per l'esame e la validazione del progetto formativo ai fini della successiva richiesta del visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 comma 1 lettera F del D.Lgs. 286/1998) rilasciato da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari del luogo di residenza dello straniero.

2. Tipologia di tirocinio e destinatari

Le persone straniere di età non inferiore a 18 anni residenti all'estero, inclusi disoccupati e inoccupati, che attestino un percorso di formazione da completare con un tirocinio in Regione Toscana, possono attivare un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 40 comma 9 lettera a) del D.P.R. 394 del 1999.

3. Durata del tirocinio

La durata minima dei tirocini per persone straniere residenti all'estero è di 3 mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso; in ogni caso, la durata minima del tirocinio non potrà essere inferiore a 2 mesi.

Di norma la durata massima dei tirocini per persone straniere residenti all'estero è di 6 mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a 12 mesi, proroghe comprese, per i soggetti con titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente alla laurea.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

4. Soggetto promotore e Soggetto ospitante

I soggetti promotori che possono attivare tirocini per persone straniere residenti all'estero, facendosi garanti della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa, sono:

- a) i centri per l'impiego;
- b) gli enti bilaterali;
- c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- d) le università;
- e) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rispetto della normativa regionale e nazionale promuove programmi che prevedono l'attivazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero, anche avvalendosi di propri enti *in house*.

Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

I tirocini per persone straniere residenti all'estero sono svolti presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare presso la propria sede uno o più tirocinanti come stabilito all'art. 17 ter della L.R. 32/2002.

In aggiunta agli obblighi derivanti dalla normativa regionale in materia di tirocini, il soggetto ospitante che intende attivare tirocini per persone straniere residenti all'estero dovrà fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la normativa nazionale, e farsi carico nei confronti dello Stato delle spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Le spese di vitto e alloggio non possono essere ricomprese nel rimborso spese forfettario e devono essere quantificate separatamente.

Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore, che nel progetto formativo di tirocinio.

5. Requisiti di ammissibilità

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 40 comma 9 lett. a) del D.P.R. 394 del 1999, a favore delle persone straniere residenti all'estero possono venire attivati tirocini «funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale».

La sussistenza di tale requisito va accertata dai competenti uffici provinciali e della Città Metropolitana in sede di istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel

progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da svolgersi in Toscana.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

L'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia.

6. Moduli formativi obbligatori

Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono essere perlomeno finalizzate:

- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

7. Procedura per l'apposizione del visto sul progetto formativo

I Soggetti promotori devono inviare al competente Centro per l'Impiego, unitamente alla domanda di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e due originali del progetto formativo utilizzando la modulistica approvata con decreto del dirigente del Settore regionale competente. Nel caso in cui il Soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego, gli obblighi suddetti sono a carico del Soggetto Ospitante.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente ufficio provinciale o della Città Metropolitana verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente documento, provvedendo all'apposizione del visto al progetto di tirocinio, ovvero al suo diniego.

In caso di mancata apposizione del visto ne viene data comunicazione per iscritto al soggetto promotore o al soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio provinciale o della Città Metropolitana competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni.

Il visto regionale di cui all'art. 40, comma 10, secondo periodo del DPR n.394/99 si considera apposto mediante l'adozione di uno specifico atto amministrativo da parte del competente ufficio provinciale o della Città Metropolitana.

Dopo l'apposizione del visto, gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore o al soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego.

L'ufficio provinciale o della Città Metropolitana competente provvede ad inserire nell'apposita piattaforma informatica la seguente documentazione in formato PDF:

- una copia del visto (atto amministrativo) al progetto formativo;
- una copia del progetto formativo e della convenzione;
- una copia del passaporto della persona straniera.

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego, ha il compito di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso. Il progetto di tirocinio redatto in conformità alle presenti indicazioni operative e vistato dalla provincia o della città metropolitana, è presentato alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana competente ai fini del rilascio del visto d'ingresso in Italia.

Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio provinciale o della Città Metropolitana ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso è di sei mesi dalla data di rilascio del visto stesso al soggetto promotore/soggetto ospitante richiedente.

L'eventuale revoca del visto apposto al progetto formativo viene tempestivamente segnalata dall'ufficio provinciale competente o della Città Metropolitana, caricando il relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al progetto formativo sia anteriore al rilascio del visto di ingresso e, più in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il competente ufficio provinciale o della Città Metropolitana provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il provvedimento di revoca della provincia o della città metropolitana, dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità, ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica.

8. Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio

L'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio di cui alle presenti indicazioni operative sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, ex art. 9 bis c.2 D.L. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 608 del 1996 e modificato dalla legge n. 296 del 2006.

9. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, e le misure e sanzioni già previste in materia di tirocini dalla vigente normativa statale e regionale, la Regione, le Province e la Città Metropolitana si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, prevenendo forme di abuso dell'istituto, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, per effettuare controlli presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore è tenuto a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio. Lo stesso soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Nel caso in cui il Soggetto promotore coincida con il Centro per l'Impiego, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono a carico del Soggetto Ospitante.

10. Sistema di monitoraggio

La Regione Toscana, mediante il sistema regionale dei Centri per l'Impiego, si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.

Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore (o il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto promotore sia il Centro per l'Impiego) ha l'obbligo di comunicare agli uffici provinciali o della Città Metropolitana competenti il rilascio del visto d'ingresso o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

Entro 60 giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore (o il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto promotore sia il Centro per l'Impiego) si impegna a presentare alla Centro per l'Impiego una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Sempre ai fini del monitoraggio complessivo, il Ministero degli affari esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione.

Il Ministero dell'interno inserisce nella stessa piattaforma informatica i dati relativi ai permessi di soggiorno per tirocinio rilasciati a livello territoriale.

11. Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento si rinvia alla normativa regionale in materia di tirocini.